

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

N. /ASURDG DEL

**Oggetto: Concessione patrocinio legale dipendente O.F. – Procedimento penale
R.G.N.R. 9927/2012 Tribunale di Ancona – Determinazioni.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, allegato a far parte integrante del presente atto, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere, per le ragioni tutte esposte nel Documento Istruttorio e che qui si intendono espressamente richiamate, l'istanza di patrocinio legale formulata con la nota acquisita al prot. Asur n. 11172 del 20/05/14 dalla Fisioterapista Inf. Ortolani Francesca, in servizio presso l'U.O. Ass. Riabilitativa Ospedale di Loreto, dipendente dell'Area Vasta 2, in relazione al procedimento penale RGNR 9927/12 pendente a suo carico dinanzi il Tribunale di Ancona per la denuncia sporta davanti alla Procura della Repubblica dalla sig.ra C.G. per l'evento accaduto in Loreto in data 26/07/12, a seguito di comportamento colposo nell'utilizzo della strumentazione professionale;
2. di prendere atto che nella stessa nota dichiara di avvalersi delle prestazioni professionali dell'Avv. Anna Maria Ragaini per l'attività difensiva da svolgersi presso il Tribunale di Ancona, in relazione al procedimento sopra indicato aperto a seguito della denuncia ricevuta;
3. di dare atto che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del CCNL Sanità del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL 07/04/1999 Comparto Sanità;
4. di trasmettere la presente Determina:

- al Servizio Personale dell'Area Vasta 2 di Ancona, affinché provveda alla relativa comunicazione di assenso al dipendente, trattandosi di applicazione di istituto contrattuale, nonché alla conservazione agli atti del relativo fascicolo;
5. di dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri economici a carico dell'Azienda, in quanto saranno posti a carico della Compagnia Assicuratrice UGF già Unipol (polizza tutela legale n. 71/102041478);
 6. di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
 7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
 8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianni Genga)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Area Affari Generali e Contenzioso)

Normativa ed atti di riferimento:

- L. R. n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- D. G. R. M. n. 1704/2005 “Art. 3 comma 2 L. R. 13/03 – direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’ASUR”;
- Determina D.G. ASUR n. 782/2005 “Processo di fusione L. R. 13/03 – atto di perfezionamento ex D.G. R. M. n. 1563/2005 e n. 1703/2005;
- CCNL del 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 Comparto Sanità.;
- Nota prot. n. 27818/ASUR del 16/11/2010 sulla copertura della responsabilità civile verso terzi, nonché sulla tutela giudiziaria per il personale sanitario.

Con nota acquisita al prot. Asur n. 11447 del 23/05/14 l’Inf. Fisioterapista Ortolani Francesca l’U.O. Ass. Riabilitativo dell’Ospedale di Loreto, dipendente dell’Area Vasta 2 di Ancona, formulava istanza di patrocinio legale in relazione al procedimento penale pendente a suo carico a seguito della denuncia sporta dalla sig.ra Cingolani Gabriella nei suoi confronti per l’evento del 26/07/12 presso la Procura della Repubblica, per ragioni inerenti le sue funzioni istituzionali (negligente comportamento nell’utilizzo della strumentazione professionale);

Con la stessa nota la dipendente in parola individuava quale legale fiduciario, per tutelare le proprie ragioni dinanzi al Tribunale Penale di Ancona, nel procedimento RGNR 9927/12 l’Avv. Anna Maria Ragaini del Foro di Ancona;

Con nota prot. Asur AV2 n. 59045 del 21/05/14 l’Ufficio Risk Management dell’Area Vasta 2-Ancona provvedeva all’attivazione della polizza di Tutela Giudiziale, all’uopo stipulata per la copertura degli oneri economici conseguenti alle fattispecie per cui è l’adozione del presente atto;

L’art. 26 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 del Comparto Sanità dispone:

ART. 26 - Patrocinio legale

1. L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

In relazione a quanto precede e considerato che allo stato non sono ravvisabili i presupposti per l'applicazione del 1° comma dell'articolo 26 sopra richiamato, la richiesta di patrocinio legale è accoglibile ai sensi del secondo comma del ripetuto art. 26.

Ritenuto che la richiedente abbia diritto al patrocinio legale da parte di questa Amministrazione ai sensi della citata normativa;


Per quanto in premessa esplicitato, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa adozione il seguente schema di Determina:

1. di accogliere, per le ragioni tutte esposte nel Documento Istruttorio e che qui si intendono espressamente richiamate, l'istanza di patrocinio legale formulata con la nota acquisita al prot. Asur n. 11172 del 20/05/14 dalla Fisioterapista Inf. Ortolani Francesca, in servizio presso l'U.O. Ass. Riabilitativa Ospedale di Loreto, dipendente dell'Area Vasta 2, in relazione al procedimento penale RGNR 9927/12 pendente a suo carico dinanzi il Tribunale di Ancona per la denuncia sporta davanti alla Procura della Repubblica dalla sig.ra C.G. per l'evento accaduto in Loreto in data 26/07/12, a seguito di comportamento colposo nell'utilizzo della strumentazione professionale;
2. di prendere atto che nella stessa nota dichiara di avvalersi delle prestazioni professionali dell'Avv. Anna Maria Ragaini per l'attività difensiva da svolgersi presso il Tribunale di Ancona, in relazione al procedimento sopra indicato aperto a seguito della denuncia ricevuta;
3. di dare atto che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del CCNL Sanità del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL 07/04/1999 Comparto Sanità;
4. di trasmettere la presente Determina:
 - al Servizio Personale dell'Area Vasta 2 di Ancona, affinché provveda alla relativa comunicazione di assenso al dipendente, trattandosi di applicazione di istituto contrattuale, nonchè alla conservazione agli atti del relativo fascicolo;

5. di dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri economici a carico dell'Azienda, in quanto saranno posti a carico della Compagnia Assicuratrice UGF già Unipol (polizza tutela legale n. 71/102041478);
6. di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

Il Responsabile dell'istruttoria

Avv. Maèla Osimani



Il Responsabile del Procedimento

Avv. Lucia Cancellieri



- ALLEGATI -
Nessun allegato